

Publicato il 17/04/2024

N. 07609/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03103/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3103 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Battistella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento:

- della determinazione dirigenziale protocollo n. OMISSIS del 16.01.2020 (repertorio n. OMISSIS) notificata in data 09.03.2020 – All. 1 a mente della quale viene determinata alla Sig.ra OMISSIS “*l'immediata sospensione dei lavori edilizi in corso in Roma in Via OMISSIS [...] consistenti in: realizzazione di un ampliamento della unità immobiliare delle dimensioni di mt. 4,20 x 2,00 x h mt. 2,60 circa, tramite chiusura di un balcone di pertinenza della stessa con installazione di infissi in alluminio anodizzato su parapetto in muratura eretto a ridosso della ringhiera. Lo spazio si presenta ammobiliato e fornito di impianto elettrico. Giova precisare che l'attuale composizione dell'appartamento è il risultato della fusione di*

due unità immobiliari attigue avvenuta mediante D.I.A. prot. 18112/2010 contraddistinto dall'int. 26 e 27”;

- della comunicazione prot. n. OMISSIS del 06.08.2019 riferita al sopralluogo effettuato in data 01.07.2019 dall'U.O. XIV del Gruppo Monte Mario, ancorché non conosciuta;
- dell'esito dell'accertamento tecnico prot. n. OMISSIS del 29.11.2019, ancorché non conosciuto;
- nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché ignoto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS il 4/10/2021, per l'annullamento:

- della determinazione dirigenziale repertorio n. OMISSIS del 14.12.2020, protocollo n. CT/116848/2020 del 14.12.2020, notificata in data 08.07.2021, recante *“Ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati in Via OMISSIS (art. 16, Legge Regionale Lazio n. 15/2008 e s.m.i.) Fasc. 76 76/2019 SLAE N. 469/2019”*.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore il dott. Fabio Di Lorenzo nell'udienza di smaltimento del giorno 12 aprile 2024, tenuta da remoto a termini dell'art. 87, comma 4-bis c.p.a., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, la determinazione dirigenziale protocollo n.

CT/4840/2020 del 16.01.2020 (repertorio n. OMISSIS) notificata in data 09.03.2020 – All. 1 a mente della quale è stata ordinata alla odierna ricorrente *“l'immediata sospensione dei lavori edilizi in corso in Roma in Via OMISSIS [...] consistenti in: realizzazione di un ampliamento della unità immobiliare delle dimensioni di mt. 4,20 x 2,00 x h mt. 2,60 circa, tramite chiusura di un balcone di pertinenza della stessa con installazione di infissi in alluminio anodizzato su parapetto in muratura eretto a ridosso della ringhiera. Lo spazio si presenta ammobiliato e fornito di impianto elettrico. Giova precisare che l'attuale composizione dell'appartamento è il risultato della fusione di due unità immobiliari attigue avvenuta mediante D.I.A. prot. 18112/2010 contraddistinto dall'int. 26 e 27”*.

Con i motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale repertorio n. OMISSIS del 14.12.2020, protocollo n. OMISSIS del 14.12.2020, notificata in data 08.07.2021, recante *“Ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati in Via OMISSIS (art. 16, Legge Regionale Lazio n. 15/2008 e s.m.i.) Fasc OMISSIS SLAE N. OMISSIS”*.

Si è costituita Roma Capitale per resistere al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti. All'esito dell'udienza pubblica di smaltimento del giorno 12 aprile 2024, tenuta da remoto, il Collegio ha riservato la decisione in camera di consiglio.

2. Il ricorso introduttivo, proposto avverso l'ordine di sospensione, è inammissibile, come rilevato dal Collegio ai sensi dell'art. 73 c. 3 c.p.a. Infatti l'ordine di sospensione è stato notificato in data 9.3.2020, mentre il ricorso introduttivo è stato notificato in data 4.5.2020, quindi oltre i 45 giorni di durata della sospensione, derivandone il difetto di interesse all'impugnazione.

3. Nei motivi aggiunti, proposti avverso l'ordine di demolizione, parte ricorrente ha lamentato che le opere, in tesi già ultimate, non consisterebbero in un balcone, ma in una loggia e, pertanto, la chiusura contestata con una vetrata non avrebbe determinato alcun aumento di cubatura o ampliamento in quanto l'area era già dotata

di corrente ed ammobiliata, e l'unica differenza sarebbe stata concretamente configurata dall'apposizione di un vetro a tutela dalle intemperie.

Con la seconda censura contenuta nei motivi aggiunti parte ricorrente ha lamentato che il manufatto contestato deve considerarsi mera pertinenza edilizia sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire in quanto trattasi di una zona della casa di remota edificazione.

Il Collegio ritiene che le censure descritte che, in quanto connesse, possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.

In merito alla qualificazione dell'abuso, occorre evidenziare che non è decisiva la circostanza che esso insista su una loggia o su un balcone, né che (circostanza peraltro non dimostrata) si tratti di mera pertinenza edilizia, essendo invece dirimente che esso consiste nella chiusura permanente di una superficie accessoria, con conseguente ampliamento di volumetria, rientrante nella previsione dell'art. 16 L.R. 15/2008.

Il carattere abusivo è ulteriormente confermato dall'art. 6 lett. B bis del d.p.r. n. 380/2001 (introdotto dal D.lgs. n. 222 del 2016), secondo cui *"gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo*

estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche".

Tale norma, *ratione temporis* applicabile alla fattispecie in esame, stabilisce quale tipo di vetrate non comporti aumento di cubatura, cioè le vetrate amovibili con funzione temporanea di protezione atmosferica e climatica; viceversa nel caso in esame le finestre non sono amovibili, assicurando un uso non occasionale, e comunque funzionale, più che alla protezione atmosferica o climatica, a creare una nuova volumetria, al cui interno è stato infatti rinvenuto quanto necessario per la illuminazione, nonché arredi e suppellettili.

Con la terza censura contenuta nei motivi aggiunti parte ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione sotto il profilo dell'interesse pubblico all'adozione di una siffatta misura sanzionatoria, tenuto conto del lasso di tempo trascorso dall'abuso. Il Collegio ritiene che l'atto impugnato sia vincolato, per cui l'amministrazione non è tenuta a motivare in ordine all'interesse pubblico, neppure con riguardo al tempo trascorso. La giurisprudenza sul punto ha affermato che *«L'ordine di demolizione ai sensi degli artt. 31 e 33 d.P.R. n. 380 del 2001 è del tutto vincolato con la conseguenza che non è dovuta una puntuale motivazione sull'interesse pubblico alla demolizione, sull'effettivo danno all'ambiente o al paesaggio o, ancora, sulla proporzionalità in relazione al sacrificio imposto al privato: è sufficiente evidenziare la violazione della normativa edilizia e l'avvenuta costruzione in assenza del titolo abilitativo»* (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 22/05/2017, n.2714; *conf.* Cons. Stato, sez. VI, 24 ottobre 2016 n. 4447; Id., Sez. IV, 19 agosto 2016 n. 3660). Non rileva alcun affidamento meritevole: *«L'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività amministrativa vincolata non soggetta né a specifica motivazione in ordine alla sussistenza di un pubblico interesse, né a limiti temporali»* (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 26/06/2019, n.1305).

La censura pertanto è infondata.

4. Alla luce dei rilievi esposti, il ricorso introduttivo è inammissibile, mentre i motivi aggiunti sono respinti.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:

- 1) dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;
- 2) rigetta i motivi aggiunti;
- 3) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'amministrazione resistente, liquidandole in euro 3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2024 svolta da remoto tramite *Microsoft Teams* con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Fabio Di Lorenzo, Referendario, Estensore

Matthias Viggiano, Referendario

L'ESTENSORE
Fabio Di Lorenzo

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO